

## STATUTO

### Statuto della “Associazione G.A.L. TERNANO”

Art. 1 – Denominazione e sede.

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C., l'Associazione denominata G.A.L. Ternano.

L'Associazione ha sede nel Comune di Terni. L'Assemblea, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie anche altrove.

Art. 2 – Durata.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31.12.2030; essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 – Funzioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per l'attuazione di programmi di sviluppo locale come Gruppo di Azione Locale così come previsto dalla programmazione della Unione Europea, di progetti inseriti nei Piani di Sviluppo Rurale e per l'attuazione di altri progetti regionali, nazionali od europei aventi come finalità lo sviluppo integrato del territorio.

L'Associazione assume fin d'ora a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di Gruppo di Azione Locale.

L'Associazione opera nell'ambito del territorio dei Comuni di Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lignano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Amelia, Narni, Otricoli, Calvi dell'Umbria, Stroncone, Arrone, Polino, Ferentillo, Montefranco, Terni, Sangemini, Montecastrilli.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere iscritti soggetti pubblici e privati operanti in tutto il territorio regionale, nazionale ed europeo.

Art. 4 – Scopi.

L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale dell'area, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- a) Animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- b) Promozione e realizzazione di studi, ricerche e di attività formativa, rivolte agli operatori economici ed ai giovani particolarmente orientati ad avviare nuove iniziative di impresa;
- c) Valorizzazione del patrimonio storico-artistico-ambientale, nonché di quello riferito all'archeologia industriale, previ interventi di promozione turistico-culturale e secondo un approccio di filiera: arte-turismo-territorio;
- d) Sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato e ai servizi zonali, agevolando in particolare, mediante una azione collettiva, l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive;
- e) Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali;
- f) Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- g) Innovazione e sviluppo delle attività produttive e di servizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative;
- h) Consulenze e ricerche in campo socio-economico e fornitura di servizi di consulenza direzionale;
- i) Creazione e sviluppo di collegamenti informatici e telematici tra gli associati e tra questi e l'esterno, favorendo la trasferibilità delle esperienze e dei risultati ottenuti;
- j) Realizzazione delle operazioni contabili e finanziarie, mobiliari ed immobiliari inerenti l'oggetto sociale. In particolare l'Associazione potrà gestire i fondi comunitari, nazionali e regionali destinati a finanziare i vari programmi attuati;

k) Assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti, associazioni, consorzi, ecc., svolgenti attività analoga, affine o comunque connessa all'oggetto sociale. L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione favorirà l'interazione tra operatori, settori e progetti, nonché la creazione di una rete per la circuitazione dei risultati, delle esperienze e del Know-how al fine di stimolare e concretizzare la cooperazione tra territori ed incidere positivamente sull'ambiente secondo un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

#### Art.5 – Soci.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

La quota di partecipazione per ogni socio è stabilita con delibera dell'Assemblea.

Possono divenire soci gli enti pubblici e privati e le imprese che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale si pronuncerà insindacabilmente sulla stessa.

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di adesione all'Associazione devono inoltrare istanza al Consiglio di Amministrazione il quale decide prendendo in considerazione la compatibilità esistente tra l'attività del richiedente e le finalità e i piani operativi dell'Associazione.

#### Art. 6 – Organi Sociali.

- Organi dell'Associazione sono:
- Assemblea Generale dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei revisori dei conti;
- Collegio dei probiviri.

#### Art. 7 – Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci che risultano iscritti all'Associazione e viene convocata una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto.

A ciascun socio è attribuito un voto. Nessun socio può portare oltre al proprio voto, più di due deleghe. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica (e-mail), posta elettronica certificata (P.E.C.) oppure telegramma e contiene l'indicazione e l'elenco delle materie da trattare. E' possibile svolgere l'Assemblea dei Soci anche in modalità di videoconferenza.

Della convocazione dell'Assemblea è data pubblicità mediante affissione dell'avviso agli Albi Pretori dei comuni dell'area G.A.L e nel sito internet del GAL Ternano. Nella stessa forma è data pubblicità alle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice tranne il caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche statutarie;

per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti anche in seconda convocazione.

Compiti dell'Assemblea Generale sono:

- 1) Deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamento ed i programmi di attività dell'Associazione;
- 2) Procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, fissandone anche gli emolumenti;
- 3) Deliberare a maggioranza assoluta circa il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione e stabilire la quota annuale a carico dei soci, nonché i termini di versamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nominato per l'occasione dall'Assemblea.

#### Art. 8 – Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 15 membri, purchè dispari, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio devono essere nominati per la maggioranza tra i soci privati.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' possibile svolgere il Consiglio di Amministrazione anche in modalità di videoconferenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria nonché per quella straordinaria in esecuzione dei programmi e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea. Il Consiglio sottopone altresì all'Assemblea per l'approvazione il regolamento per il funzionamento dell'Associazione nel quale verranno definite le funzioni e la struttura organizzativa del G.A.L..

#### Art. 8 – Bis

Il Comitato Esecutivo (CE) può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente ed un massimo di quattro membri eletti tra i Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente ed opera attraverso deliberazione collegiale.

Il Comitato Esecutivo ha potere di gestione ordinaria su materie delegate dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato o con successiva attribuzione.

#### Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del CdA.

In particolare il Presidente ha potere di:

- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da enti pubblici rilasciandone apposita quietanza; in particolare potrà firmare, in nome e per conto dell'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione atti di costituzione di garanzia, anche fidejussoria, che venissero richieste da U.E., Stato o Regione nell'ambito del finanziamento dei vari programmi di volta in volta attuati;
- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea Generale dei soci.

#### Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti curano: la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei Conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione; verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri; danno pareri sui bilanci.

#### Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone non socie dell'Associazione.

La funzione di probiviro è incompatibile con ogni incarico dell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri:

- giudica ex bono et aequo, senza formalità, sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione relativamente all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti. Il loro lodo sarà inappellabile;
- presta il proprio parere, se richiesto dal consiglio di Amministrazione, per questioni interpretative inerenti lo Statuto e i regolamenti e riguarda le scritture contabili dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Patrimonio ed Esercizi Sociali.

Il Patrimonio è costituito:

- dalle quote dei soci;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni, e qualora particolari condizioni lo richiedano entro 180 giorni, dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio netto attivo risultante dalla procedura di liquidazione sarà devoluto ad Associazioni con finalità analoghe.

Art. 14 - Norme finali

I bilanci dell'Associazione sono pubblici; a tale scopo della loro approvazione se ne darà notizia con apposito avviso da affiggere per 30 giorni all'albo pretorio dei Comuni associati.

L'Associazione si obbliga ad accettare controlli che saranno disposti dalla Regione, dallo Stato e dalla Unione Europea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme di cui agli artt.12 e segg. del C.C. e la legislazione vigente in materia.